

CORTEO STORICO DEL VINO E DEL CONTADO DI RUFINA - APS

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Con la compagnia dei danzatori del vino.

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE e SEDE

Su iniziativa del Comune di Rufina, allo scopo di valorizzare il territorio e la sua produzione vitivinicola e culturale, riallacciandosi alla tradizionale cultura agricola, è costituita l'associazione di Promozione Sociale "Corteo storico del vino e del Contado di Rufina" compagnia dei danzatori del vino", con sede in Rufina, via della Piazzetta n. 18. L'associazione APS è regolata dal presente statuto e dal D.lgs 117 del 2017 e per quanto non previsto dagli artt. 14 e seguenti del C.C.

Lo Stemma Comunale è nei simboli del Corteo.

ART. 2 – SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 – DURATA

L'associazione non ha fini di lucro, né di speculazione. Essa ha durata illimitata.

ART. 4 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'ASSOCIAZIONE

2

Sono soci di diritto senza oneri i sottoscrittori dell'Atto notarile di costituzione che divengono Soci Fondatori. Il Comune di Rufina verrà equiparato di diritto ai soci fondatori qualora, ottenute le necessarie autorizzazioni amministrative, formalizzi l'adesione all'associazione.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Può aderire all'associazione chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli interessati devono presentare apposita domanda scritta al Consiglio Reggitore che decide sull'accoglimento col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

L'ammissione è subordinata al versamento della quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Reggitore.

La delibera di accettazione essere comunicata al socio e annotata nel libro dei soci. La delibera motivata di rigetto della domanda dovrà essere comunicata all'interessato che potrà entro 60 gg. impugnarla di fronte all'Assemblea che deciderà nella prima seduta utile.

I soci che avranno presentato per iscritto le loro dimissioni, entro il 30 NOVEMBRE di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 5 – SOCI

I soci hanno diritto di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; esaminare i libri sociali con preavviso scritto al Console Priore di almeno 15 gg.; essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'Associazione, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni dell'Associazione.

ART. 6 – PERDITA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, morosità o indegnità. La sopravvenuta mancanza dei requisiti e la morosità verranno dichiarate dal Consiglio Reggitore; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea.

ART. 7 – ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

a) L'ASSEMBLEA

b) IL CONSIGLIO REGGITORE (detto anche REGGIMENTO)

c) IL CONSOLE PRIORE

d) L'ORGANO DI CONTROLLO E IL REVISORE DEI CONTI SE OBBLIGATORI PER LEGGE

ART. 8 – ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto.

ART. 9- DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci che hanno pagato regolarmente la quota annuale di associazione.

Nel caso di persone giuridiche, il voto è esercitato dal rispettivo rappresentante legale. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio Reggitore, con l'eccezione, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

ART. 10 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Reggitore, almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, con un preavviso di 10 giorni.

L'avviso di convocazione oltre al giorno, l'ora ed il luogo della riunione deve indicare anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata anche qualora lo richiedano con domanda firmata almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del CC.

L'Assemblea si riunisce di norma nella sede sociale. Essa può essere convocata anche in altra sede, ma sempre entro il territorio di Rufina.

ART. 11 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sul calendario annuale e sugli impegni di ciascun associato in relazione alle attività che svolge, sulla istituzione, modifica e variazione della Pianta Organica del Personale, sulla nomina dei componenti rinnovabili del Consiglio Reggitore, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto; nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio di esercizio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del Codice Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulla esclusione degli associati; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento; delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea può altresì conferire la qualifica di "Socio Fondatore ad honorem" alle persone che si sono adoperate per la costituzione dell'Associazione e non hanno potuto materialmente partecipare alla sottoscrizione dell'atto di fondazione, nonché, in ogni tempo, alle persone che si sono distinte illustrando il nome e le attività del Gruppo Storico.

ART. 12 – PRESIDENZA ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Console Priore, in mancanza del Console vicario, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea di redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 13 – SEDUTE

Le Assemblies sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art. 20 del Codice Civile.

ART. 14 – CONSIGLIO REGGITORE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Reggitore composto da n. 8 (otto) consoli, di cui 7 (sette) nominati dall'Assemblea ed 1 (uno) di diritto spettante al rappresentante del Comune di Rufina, qualora formalizzi l'adesione nei modi indicati all'art. 4, che resta in carica per la durata di due anni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'Art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

ART. 15 – COMPOSIZIONE CONSIGLIO REGGITORE

Il Consiglio Reggitore nomina nel proprio seno:

-un Console Priore che lo presiede

-un Console Vicario

-un Console Segretario

-un Console Tesoriere con funzioni di Economo

-un Console Gonfaloniere con funzioni di organizzazione generale

-due Consoli di Guardia e Balìa

-il Console Garante è il rappresentante del Socio Comune di Rufina

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Reggitore.

ART. 16 – SEDUTE DEL CONSIGLIO REGGITORE

Il Consiglio Reggitore si riunisce tutte le volte che il Console Priore lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al consuntivo ed a preventivo ed alle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni relative alla ammissioni di nuovi soci occorre in ogni caso il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Reggitore. Il Reggimento è presieduto dal Console Priore, in sua assenza dal Console Vicario, in assenza di entrambi dal più anziano di età del Reggimento. I consoli del Reggimento sono convocati con avvisi del Priore spediti a mezzo di lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Reggitore.

I Consoli, non di diritto, che senza giustificato motivo disertino consecutivamente cinque sedute del Consiglio di Amministrazione sono dichiarati decaduti e sostituiti ai sensi dell'Art. 11.

ART. 17 – POTERI CONSIGLIO REGGITORE

Il Consiglio Reggitore è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione, nonché alla determinazione dei rimborsi spese per gli associati che comunque prestano la loro collaborazione a titolo gratuito, e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ART. 18 – RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Console Priore, ed in sua assenza il Vicario, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Reggitore; nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Reggitore, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 18 bis -L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui al co.2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

MEZZI ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 19 – ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote sociali;
- b) Dai contributi del Comune di Rufina;
- c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale,
- d) Dai proventi dell'attività svolta.

ART. 20 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno a partire dal millenovecentotantatavo. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio finanziario.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate + 100 mila euro annui

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate + 1 mln di euro annui

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 21 – PATRIMONIO

7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

ART. 22 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 23 – CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie fra sociali fra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Provir da nominarsi all'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto computabile, dal Codice Civile.